

17 Gen 2020

Ritenute fiscali, stipendi, contributi: regole-slalom contro le irregolarità negli appalti

Mauro Salerno

Ritenute fiscali, stipendi, contributi. Si allarga la rete dei controlli messi in campo dalle norme sugli appalti per evitare irregolarità ed evasioni lungo la catena di contratti e sub-contratti. L'ultimo arrivo si deve al Dl Fisco, con la stretta sulle ritenute fiscali che ha visto di molto ridursi il raggio d'azione dopo le proteste delle imprese. La misura che impone a committenti pubblici e privati di controllare il versamento delle ritenute fiscali da parte degli operatori a valle si aggiunge ai paletti già previsti dal nuovo codice appalti (Dlgs 50/2016) per garantire il pagamento di stipendi e contributi ai lavoratori. Districarsi tra vecchie e nuove norme non è semplice. All'inizio qualcuno aveva anche paventato il rischio di sovrapposizione tra le varie misure, che invece sembrano più giustamente viaggiare in parallelo, tentando di porre rimedio ad anomalie diverse.

Mancato pagamento dei contributi

A sorvegliare sulle irregolarità contributive è il codice appalti. A parte le norme stabilite dall'articolo 80 che impongono l'esclusione dalle gare per chi non paga i contributi, così come le tasse («violazioni gravi» e «definitivamente accertate»), il Dlgs 50/2016 all'articolo 30 si occupa anche della procedura da adottare nel caso di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali emersi a valle della gara, durante l'esecuzione dell'appalto. Il percorso da seguire è disegnato dal comma 5. Nel caso in cui il Durc riveli inadempienze da parte delle imprese (appaltatore principale e subappaltatori) la stazione appaltante è chiamata a decurtare il Sal dell'importo dovuto agli enti previdenziali, procedendo a versarlo per colmare i buchi.

Mancato pagamento degli stipendi

Una procedura simile deve essere seguita nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori impegnati nel cantiere o comunque nell'esecuzione del contratto, sia che si tratti dell'appaltatore principale che dei subappaltatori. A tratteggiare il "protocollo" è ancora una volta l'articolo 30 del codice appalti, questa volta al comma 6. Il primo passaggio spetta al Rup che deve invitare «per iscritto» l'impresa inadempiente («e in ogni caso l'affidatario») a pagare gli stipendi non versati entro 15 giorni. In assenza di obiezioni formali e motivate, la stazione appaltante è tenuta a pagare «anche in corso d'opera» direttamente ai lavoratori gli stipendi arretrati, detraendo, anche in questo caso, l'importo dalle somme dovute all'impresa inadempiente.

Mancato versamento delle ritenute fiscali

Sul mancato versamento delle ritenute fiscali, caso prima previsto solo come causa di esclusione dalle gare (articolo 80), agisce ora anche l'articolo 4 del Dl Fisco (n. 124/2019). Il raggio d'azione riguarda gli appalti di importo superiore a un valore annuale di 200mila euro. In dubbio l'applicazione nei cantieri, che secondo le ultime interpretazioni sarebbe solo residuale, visto che tra i criteri che fanno scattare la "stretta" compaiono sia la necessità di svolgere l'appalto presso la sede del committente che l'utilizzo di beni strumentali riconducibili allo stesso

committente. Due condizioni che di fatto escludono dal perimetro il settore delle costruzioni. Va detto che tutto viaggia sul filo dell'interpretazione, visto che la norma sul punto non scorre proprio in modo cristallino. Ma anche le prime letture dell'Agenzia delle Entrate sembrano confermare questa lettura.

Detto questo, il Dl Fisco disegna un complicatissimo quadro di adempimenti per permettere ai committenti di controllare l'avvenuto versamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Quello che cambia, rispetto al caso di mancato versamento di stipendi e contributi, sono le contromisure previste in caso di irregolarità. Qui non scatta la trattenuta delle somme, ma la sospensione del versamento dei Sal all'impresa fino a quando l'azienda non provvede a sanare l'irregolarità. Questo significa che le aziende in crisi di liquidità potrebbero trovarsi di fronte a difficoltà aggiuntive rispetto alla possibilità di sanare la situazione.

La sospensione del pagamento dei Sal è autorizzata fino al 20% «del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate». Per l'impresa trovata in fallo, inoltre, non c'è alcun modo di contestare la sospensione del pagamento dei Sal perché, recita la norma, «in tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute».